

Cross border ruling alla prova degli operatori economici

Il progetto mira a dirimere le controversie intraunionali dell'IVA ed è operativo in Italia dal 2016

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Il progetto pilota del *Cross Border Ruling*, funzionale ad interpretare le fattispecie transnazionali nel settore dell'IVA, è stato oggetto del convegno organizzato ieri, 21 aprile 2016, tra gli altri da AIDC sezione di Milano.

L'incontro ha rappresentato l'occasione per compiere alcune prime riflessioni sulla **funzionalità dello strumento**, introdotto in Italia dal 2016, mettendo a confronto opinioni di rappresentanti della Commissione europea, dell'Amministrazione finanziaria, nonché del mondo accademico e professionale.

Il CBR è un **progetto pilota** istituito dal Forum sull'IVA della Commissione europea, in base al quale gli operatori economici possono presentare quesiti in materia di IVA, relativi a fattispecie transnazionali complesse. Di fatto, l'istituto si presenta assimilabile a quello dell'interpello, ma se ne differenzia per la dimensione transnazionale.

Il progetto pilota è iniziato nel 2013 e terminerà il **31 dicembre 2018**. Diciassette sono, ad oggi, gli Stati membri che hanno aderito (Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) oltre ai quali, come detto, l'Italia a partire dal 2016.

L'istituto, in termini sistemici, concorre al funzionamento effettivo del mercato comune ed, in tal senso, è rivolto ad ogni soggetto passivo IVA che si sia internazionalizzato o intenda farlo, prescindendo dalle dimensioni dell'attività svolta.

Il progetto è, al contempo, parte della politica, fortemente voluta dalla Commissione Ue, di collaborazione tra amministrazioni finanziarie ed operatori economici.

L'**istante presenta la richiesta** al punto di contatto dello Stato membro di stabilimento e può chiedere la consultazione con gli altri Stati membri coinvolti nell'operazione. La richiesta può essere redatta nella lingua dell'istante. Per l'Italia, la richiesta deve essere presentata al punto di contatto istituito, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. [165827](#) del 29 dicembre 2015, presso il Settore Fiscalità Internazionale e agevolazioni - Direzione Centrale Normativa - Agenzia Delle Entrate - Tel. +39 06 50545568, cbr@agenziaentrate.it.

Tuttavia, la consultazione non garantisce che si possa addivenire ad una visione univoca e che, conseguentemente, si possa giungere a formulare una risposta

all'istanza di CBR.

Questo **attuale limite** potrebbe essere superato con il coinvolgimento del Comitato IVA, qualora la fattispecie sia considerata di portata generale. La stessa Commissione europea potrebbe essere l'autorità deputata a valutare se la fattispecie oggetto di CBR possa essere considerata di portata generale.

Ha **carattere d'urgenza** definire cosa debba intendersi per fattispecie "complessa". Al momento è chiaro solo che debba comportare il coinvolgimento di almeno due Stati membri (in quanto transnazionale).

Per ora uso limitato dello strumento

Un consuntivo ad oggi mostra un uso limitato dello strumento. Le possibili cause sono molteplici: la complessità della procedura, le barriere linguistiche, le condizioni perché si possa presentare l'istanza per certi versi stringenti, la limitata conoscenza dell'istituto, il fatto che non tutti gli Stati membri ad oggi abbiano aderito al progetto. A tale riguardo deve rilevarsi che alcuni Stati non possono di fatto aderire, poiché l'ordinamento interno non prevede l'istituto dell'interpello. In altri casi (come avviene per la Germania) si tratta, invece, di una precisa scelta.

Le **risposte disponibili** sono ad oggi 17 e riguardano fattispecie quali la cessione di beni installati o assemblati, cessione di carte SIM, cessioni di beni a catena, cessione di oro, organizzazione di eventi, fornitura di servizi d'istruzione, ecc. (on line a partire dalla pagina http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings).

Il CBR, se confrontato con l'istituto dell'interpello di cui all'[art. 11](#) della L. 212/2000, è **meno appetibile** in termini di timing (il CBR richiede almeno 6 mesi contro i 3 dell'interpello), ma l'analisi in esso contenuto consente di prevenire fenomeni di "doppia imposizione" o altri disallineamenti interpretativi (ad esempio riguardanti la natura dell'operazione o il debitore d'imposta), piuttosto che incongruenze negli adempimenti richiesti dai diversi Stati membri.

Qualora, a seguito del primo periodo di sperimentazione, si valuti che lo strumento è efficiente, la Commissione Europea promuoverà un'iniziativa legislativa. In tal modo, le decisioni prese nell'ambito del CBR dovrebbero trasformarsi in **atti vincolanti**.